



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO "NOVANTICO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 08/11/2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 20/04/2010
Modificato con deliberazione Commissariale n. 22 in data 30/11/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 19/02/2024

ART.1) FINALITÀ.

Il Comune di Novi Ligure istituisce un mercatino dell'antiquariato denominato "Novantico" diretto a sviluppare l'attività commerciale di tutti gli operatori presenti sull'area interessata dalla manifestazione.

Il mercatino dell'antiquariato rappresenta un'iniziativa promozionale e uno stimolo per il potenziamento del turismo locale e per lo sviluppo socio-culturale di questa Comunità.

ART.2) OGGETTO, SEDE E ORGANIZZAZIONE.

- a) Il mercatino dell'antiquariato di Novi Ligure ha per oggetto prevalente l'esposizione per la vendita al dettaglio di cose antiche. Potrà inoltre avere per oggetto l'esposizione, la vendita e la mostra di articoli di hobbistica, usato, artigianato artistico e oggettistica varia.
- b) Il mercatino si svolge regolarmente lungo Via Girardengo e C.so R. Marengo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere il mercatino ad altre vie del centro storico, valutando il posizionamento in base alla distribuzione delle attività di commercio fisso.
- c) Coloro che intendono partecipare al mercatino devono concordare con l'organizzazione del mercatino l'assegnazione di uno degli spazi presenti sull'area di mercato sopraindicata, indicando il metraggio presunto del posteggio richiesto e la tipologia delle merci trattate. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di spostare la Sede, variare le date di svolgimento della manifestazione o le dimensioni dei posteggi per motivate esigenze di migliore funzionamento o quando si vengano a verificare situazioni contingenti o di forza maggiore.
- d) Il Comune di Novi Ligure si avvale per l'organizzazione e la gestione del mercatino di consulenza specializzata esterna.

ART.3) DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.

- a) L'attività del mercatino si esercita il quarto sabato di ogni mese.
- b) L'attività di vendita si svolge dalle ore 8.00 alle ore 14.00. L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere l'orario del mercatino in occasioni particolari e di valutare richieste di prolungamento dell'orario da parte di singoli espositori. È consentito l'abbandono dell'area di mercato esclusivamente dalle ore 14.00.
- c) Qualora lo svolgimento del mercatino coincida con il periodo di svolgimento della Fiera di Santa Caterina, la data potrà essere anticipata o posticipata, tenuto conto del calendario.

ART.4) OCCUPAZIONE POSTEGGI ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI.

- a) L'ingresso nell'area espositiva degli automezzi degli operatori è consentito dalle ore 6.30 alle ore 08.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

- b) I posteggi oggetto di prenotazione e non occupati entro le ore 07.30, potranno essere dati in concessione giornaliera ad altri operatori secondo l'ordine della richiesta o in funzione del materiale da esporre fatta salva la comunicazione di ritardo all'organizzazione entro tale ora.
- c) Gli espositori, anche se abituali, dovranno ogni volta attendere, per occupare l'area di posteggio, l'autorizzazione del personale dell'organizzazione del mercatino.

ART.5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.

- a) Possono partecipare al mercatino i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica nonché gli hobbisti titolari del Tesserino Regionale Piemonte per la vendita occasionale su area pubblica, che rientrino nell'ambito delle finalità del mercatino.
- b) L'Amministrazione Comunale si riserva di inserire nel mercatino, anche su invito, artisti che intendano esporre le proprie collezioni, oppure collezionisti che intendano far mostra delle proprie raccolte.

ART.6) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI HOBBISTI.

- a) Le manifestazioni di interesse alla partecipazione al mercatino dovranno essere rivolte all'organizzazione così come affidata dal Comune di Novi Ligure.
- b) Per i titolari di Tesserino Regionale Piemonte per la vendita occasionale su area pubblica dovranno contenere:
 - Estremi del Tesserino Regionale per gli hobbisti.
 - Dati anagrafici e recapito telefonico o mail.
 - Indicazione delle merci che si intendono porre in vendita compilando il modulo predisposto.
 - In allegato fotocopia di un documento di identità valido.

ART.7) PARTECIPAZIONE DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

- a) Le manifestazioni di interesse alla partecipazione al mercatino dovranno essere rivolte all'organizzazione così come affidata dal Comune di Novi Ligure.
- b) Per i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica dovranno contenere:
 - Estremi dell'autorizzazione.
 - Dati anagrafici e recapito telefonico o mail.
 - Indicazione delle merci che si intendono porre in vendita compilando il modulo predisposto.
 - In allegato fotocopia di un documento di identità valido.

ART.8) AMMISSIONI.

- a) Non sono ammessi al mercatino gli operatori che per la natura o la qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita è effettuata, risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche del mercatino stesso.
- b) L'ammissione alla manifestazione è comunque limitata all'esaurimento dei posteggi disponibili.

ART.9) POSTEGGI.

- a) I posteggi sono assegnati in funzione della frequenza al mercatino e in funzione del tipo di oggetti trattati, che ovviamente privilegia la qualità, con totale discrezione dell'organizzazione di "Novantico", la quale si riserva di variare in qualsiasi tempo le disposizioni dei posteggi assegnati per esigenze di funzionamento del mercatino.
- b) Il posteggio non potrà essere dato in sub concessione a terzi. Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi da cui resta esclusa in ogni caso l'Amministrazione Comunale.

ART.10) TASSA OCCUPAZIONE.

- a) Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento del Canone Unicocosi come deliberato dal Comune di Novi Ligure e secondo le modalità dallo stesso stabilite. I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite POS.
- b) L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare date e zone sperimentali in cui derogare al pagamento del canone in funzione dell'obiettivo dell'ampliamento del numero degli espositori.

ART.11) ESPOSIZIONI.

- a) Nell'esposizione dei banchi è fatto obbligo di osservare l'allineamento, le distanze tra banchi o tavoli e il fronte di esposizione o di vendita che, per ragioni di ordine organizzativo o per agevolare il flusso del pubblico, sono contrassegnati oppure prestabiliti.
È obbligatorio esporre le merci sui banchi ad eccezione di merci ingombranti quali mobili, oggetti pesanti e simili. È vietato esporre merci direttamente sulla pavimentazione autorizzata anche utilizzando da supporto stoffe, cartoni, teloni ecc.
- b) La tenda copri banco deve essere sistemata ad una altezza tale da non creare pericoli od ostacoli sia per i passanti che per gli eventuali automezzi in transito.
- c) I pali di sostegno dovranno essere aderenti ai banchi. È vietato configgere nel suolo chiodi, anelli e simili.

ART.12) SPAZI OCCUPABILI.

- a) Gli espositori non possono, in nessun caso, occupare superfici o spazi non espressamente concordati per i quali è avvenuto il pagamento del Canone.
- b) Gli oggetti o la merce esposta, come pure le attrezzature, devono rimanere entro i limiti segnati, con divieto di costruire barriere che limitino la visibilità delle vetrine esterne di altre attività od ostruiscano passi carrai o porte di accesso alle civili abitazioni.

ART.13) PULIZIA DEI POSTEGGI.

- a) I titolari di posteggio devono sempre mantenere pulito il suolo, sia sotto che intorno al proprio banco o tavolo.
- b) La pulizia deve essere mantenuta sia durante l'occupazione che all'atto dell'allontanamento dal posto pena la decadenza della concessione di plateatico.

ART.14) RESPONSABILITÀ DEL COMUNE.

- a) L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, dei danni e degli incendi che si potranno verificare.

ART.15) DIVIETI.

- a) È fatto divieto di esporre e vendere oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi.
- b) Ogni partecipante è personalmente responsabile a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità della merce esposta.

ART.16) SANZIONI.

- a) La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente Regolamento prevede sanzioni per un importo da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi del D.L. 18.08.2000 n.267 TUEL art.7 bis. L'applicazione della sanzione per il doppio del minimo è individuata per le prime due violazioni nello stesso anno; dalla terza violazione la somma sarà calcolata per un terzo del massimo.

ART.17) ALTRE DISPOSIZIONI.

- a) Ulteriori disposizioni esplicative o di dettaglio, inerenti l'organizzazione e il funzionamento del mercatino, potranno essere diramate a mezzo di circolari.
- b) La partecipazione al mercatino comporta l'accettazione integrale delle norme del presente regolamento e delle circolari di cui al precedente comma.